

Decreto esecutivo
che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri
(del 6 giugno 2001)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 4 della Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994

decreta:

Commissione cantonale dei sentieri

Art. 1 È istituita una Commissione cantonale dei sentieri (in seguito CCS) che coadiuva il Dipartimento nell'adempimento delle sue competenze di cui all'art. 4 cpv. 1 della Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici.

Scopo

Art. 2 La Commissione ha lo scopo di coordinare le attività di manutenzione e di sistemazione della rete dei sentieri sul territorio cantonale svolte dagli Enti turistici locali (ETL) come pure di definire la relativa segnaletica.

Compiti

Art. 3 La CCS svolge i seguenti compiti:

- (1) stabilisce i criteri e le modalità per la manutenzione e la sistemazione della rete;
- (2) adotta criteri uniformi per l'applicazione della normativa federale in materia di segnaletica e approva i progetti di segnaletica allestiti dagli ETL;
- (3) stabilisce i criteri per la raccolta uniforme e coordinata dei dati per la digitalizzazione della rete e la pianificazione della segnaletica;
- (4) coordina i programmi annuali e rassegna il Programma al Dipartimento almeno un mese prima dell'inizio dell'anno di competenza rispettivamente un Resoconto entro 2 mesi dalla fine dello stesso;
- (5) raccoglie le informazioni sullo stato della rete e della segnaletica;
- (6) favorisce lo scambio di conoscenze ed esperienze nella materia così come di mezzi di cui non tutti gli Enti dispongono (macchine o attrezzi particolari, personale con formazione o specializzazione particolare);
- (7) su delega degli ETL può coordinare o eseguire interventi speciali di manutenzione, sistemazione, ripristino o segnaletica attingendo a un fondo di finanziamento centralizzato costituito a tal proposito in accordo con gli ETL.

Composizione

Art. 4 La CCS è composta:

- da tre rappresentanti degli ETL, da loro designati secondo i seguenti comprensori:
 - (1) Regione Alto Ticino per gli ETL di Bellinzona, Biasca, Blenio, Gambarogno, Leventina;
 - (2) Regione Locarnese per gli ETL del Lago Maggiore, Vallemaggia e Verzasca;
 - (3) Regione Sottoceneri per gli ETL di Lugano, del Malcantone e di Mendrisio;
- da un rappresentante dell'Associazione ticinese sentieri escursionistici (ATSE);
- da un rappresentante del Dipartimento del territorio / Sezione dei trasporti.

Presidenza e Segretariato

Art. 5 Essa è assunta dal rappresentante della Sezione dei trasporti, che si avvale di un segretario.

Sedute

Art. 6 La CCS si riunisce su convocazione del Presidente.
Delibera alla presenza della maggioranza dei membri.

Regole di decisione

Art. 7 Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti.

Entrata in vigore

726.160

Art. 8 Il presente Decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.¹

Publicato nel BU **2001**, 129.

¹ Entrata in vigore: 8 giugno 2001 - BU 2001, 129.